ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CASSANDRA D APS"

Il giorno 1 del mese di giugno dell'anno 2026 in Roma (RM), Via Aventina 7, si sono riunite le seguenti persone:

BARBARA PELLETTI, nata a Porto San Giorgio (AP) il 22 gennaio 1959, residente in Via Aventina 9 – 00153 Roma, cittadina italiana, codice fiscale PLLBBR59A62G920W;

ELENA CHIATTELLI, nata a Roma il 12 aprile 1980 e residente in Via del Bivio del Mandrione 2 – 00182 Roma, cittadina italiana, codice fiscale CHTLNE80D52H501N;

ELENA BALBIS, nata a Roma il 18 dicembre 1982 e residente in Via Antonio Fantinoli 2 – 00047 Marino (RM), cittadina italiana, codice fiscale BLBLNE82T58H501V;

AURORA BONIFAZI, nata a Roma il 9 dicembre 1989 e residente in Via Roberto Malatesta 348 – 00176 Roma, cittadina italiana, codice fiscale BNFRRA89T49H501I;

PATRIZIA CAVALIERE, nata a Bolzano (BZ) il 15 giugno 1971 e residente in Viale Vittorio Veneto 76 – 00046 Grottaferrata (RM), cittadina italiana, codice fiscale CVLPRZ71H55A952G;

ROBERTO PALMA, nato a Grottaglie (TA) il 14 settembre 1971 e residente in Via Giulia 83 – 00186 Roma, cittadino italiano, codice fiscale PLMRRT71P14E205Z;

MARIA RITA CARDELLA, nata a Gela (CL) il 16 aprile 1973 e residente in Via Giulia 83 – 00186 Roma, cittadina italiana, codice fiscale CRDMRT73D56D960Q;

ROSSELLA GRAFFEO, nata a Mesagne (BR) il 4 novembre 1981 e residente in Via Mario Cartaro 13 – 00176 Roma, cittadina italiana, codice fiscale GRFRSL81S44F152P;

VIRGINIA DI BASILIO, nata a Roma (RM) il 16 maggio 1995 e residente in Via Publio Valerio 68 – 00175 Roma, cittadina italiana, codice fiscale DBSVGN95E56H501O;

ERIC GAD, nato a Roma (RM) il 12 maggio 1992 e residente in Via Oderisi da Gubbio, 62 – 00146 Roma, cittadino italiano, codice fiscale GDARCE92E12H501Z;

ALESSIA GASPARINI, nata a Roma (RM) il 05 ottobre 1991 e residente in Via Oderisi da Gubbio 62 – 00146 Roma, cittadina italiana, codice fiscale GSPLSS91R45H501O.

I comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai sensi degli artt. 35 e ss del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) è costituita fra i suddetti l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "*CASSANDRA D APS*" (d'ora innanzi anche solo come "Associazione") la cui disciplina è indicata nello Statuto sotto la lettera (a, che costituisce parte integrante del presente atto; in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

ARTICOLO 2

L' associazione ha sede nel Comune di ROMA.
Alla redazione del presente Atto, la sede è stabilita presso via Aventina 7 – cap 00153;

ARTICOLO 3

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ARTICOLO 4

L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 5

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'*Allegato A) STATUTO* che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, lo svolgimento in via principale di una o più attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, l'utilizzo di criteri non discriminatori nelle procedure di ammissione di nuovi associati, l'elettività delle cariche, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, purché la loro individuazione sia operata da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

I presenti stabiliscono all'unanimità che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da numero 11 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente e Legale Rappresentante: BARBARA PELLETTI

Vice – Presidente: ELENA CHIATTELLI

Segretario: ELENA BALBIS

Tesoriere: ROBERTO PALMA

Consigliere: PATRIZIA CAVALIERE

Consigliere: MARIA RITA CARDELLA

Consigliere: ROSSELLA GRAFFEO

Consigliere: AURORA BONIFAZI

Consigliere: VIRGINIA DI BASILIO

Consigliere: ERIC GAD

Consigliere: ALESSIA GASPARINI

Il Presidente sig.ra Dott.ssa Barbara Pelletti avrà la legale rappresentanza della associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità, ed accettano le rispettive cariche.

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Roma, lì 04 giugno 2026

I soci fondatori

BARBARA PELLETTI

ELENA CHIATTELLI

ELENA BALBIS

ROBERTO PALMA

PATRIZIA CAVALIERE

MARIA RITA CARDELLA

ROSSELLA GRAFFEO

AURORA BONIFAZI

VIRGINIA DI BASILIO

ERIC GAD

ALESSIA GASPARINI

Allegato A

STATUTO

"CASSANDRA D APS"

Art. 1 – Costituzione

Ai sensi *degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modificazioni ed integrazioni, è costituita l'Associazione di Promozione sociale denominata ***"CASSANDRA D APS"***, d'ora innanzi *Associazione*).

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di ROMA; al momento della costituzione la sede è ubicata in Via Aventina 7 – Cap 00153.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica dello Statuto, purché all'interno dello stesso Comune; la sede legale potrà essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi operative secondarie.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata

Art. 4 – Oggetto e Finalità

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni, promuovendo tutte le

attività di aiuto, sostegno, supporto e solidarietà sociale, culturale, giudiziaria a favore delle donne e/o delle persone, in genere, sottoposte a limitazioni, violenze, esclusioni, patimenti conseguenti a trattamento discriminatorio e disumano.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 *del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'Associazione persegue di tali attività di interesse generale, mediante:

- la diffusione della cultura dell'uguaglianza, del valore delle differenze culturali, religiose e di genere;
- la contribuzione alla creazione ed al rafforzamento di una consapevolezza del ruolo culturale e sociale della donna;
- l'azione e l'intervento in tutti i contesti, per contrastare ogni forma di violenza, fisica, psicologica e sessuale, ogni manifestazione e forma di discriminazione anche nell'accesso al lavoro, alla scuola, nei rapporti familiari, sociali ed altro, contro i bambini, gli adolescenti, gli anziani e le donne, e in generale contro tutti gli esseri umani vittime di violenza, attraverso attività di informazione e formazione, anche con strumenti informatici, organizzando convegni, dibattiti, seminari, ricerche, interventi nelle scuole e corsi, eventi;
- l'impegno a studiare strumenti e attuare pratiche per l'emersione della violenza sommersa contro i bambini e gli adolescenti, inclusa quella istituzionale;
- il contatto, la comunicazione, il sostegno reciproco fra le donne istituendo e gestendo strumenti concreti e luoghi fisici di solidarietà, assistenza e tutela delle donne vittime di

violenza, anche con figli minori, mettendo a disposizione supporti informativi e di orientamento (psichiatrico, giuridico, medico e sociale) per le donne in difficoltà, per le donne vittime di violenza e disagio, culturale o economico;

- la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, anche mediante la costituzione di parte civile nei processi aventi ad oggetto condotte di violenza e discriminazione, ovvero la promozione e/o l'intervento in processi civili aventi il medesimo oggetto;
- il perseguimento delle finalità di tutela e solidarietà sociale, svolgendo attività in contesti e settori previsti dalle leggi vigenti, senza alcun tipo di preclusione, gestendosi attraverso finanziamenti privati e/o pubblici locali, regionali, nazionali ed europei.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Obblighi inerenti all'iscrizione nella sezione delle associazioni di promozione sociale del registro unico nazionale del Terzo Settore

L'attività associativa di cui all'Art 4. del presente Statuto è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - Associati

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati: possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.
Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, purché sia rispettato il limite di cui all'art 35 comma 3 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale iscrizione nel libro degli associati.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

a) per decesso;
b) per recesso;
c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale;

d) per esclusione:
e) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
f) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 – Volontari

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore Unico con funzioni di Organo di Controllo, se obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni, ovvero anche con funzioni di revisione legale dei conti al superamento dei limiti di

cui all' art. 31 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Revisore Unico.

Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un triennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti

Art. 11 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Revisore Unico

Il Revisore unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea. L'incarico di Revisore Unico è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate; resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Esercita i compiti:

a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) Può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31 comma, la revisione legale dei conti ed in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
d) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
e) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Risorse economiche, Bilancio d'esercizio ed assenza di scopo di lucro

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazione e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie elencate nell'Art. 4, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai

sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni, ad altro ente del terzo settore che ha ad oggetto le medesime attività di interesse generale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)* e sue successive modifiche ed integrazioni, alle norme del Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

(F.to)

BARBARA PELLETTI

ELENA CHIATTELLI

ELENA BALBIS

ROBERTO PALMA

PATRIZIA CAVALIERE

MARIA RITA CARDELLA

ROSSELLA GRAFFEO

AURORA BONIFAZI

VIRGINIA DI BASILIO

ERIC GAD

ALESSIA GASPARINI